

Stupefacenti - Coltivazione domestica destinata ad uso personale - Irrilevanza penale

Stupefacenti - Coltivazione domestica destinata ad uso personale - Irrilevanza penale - Esclusione - Inoffensività della condotta - Nozione (Corte di Cassazione Sentenza n. 28605 UD. 24/04/2008 - Deposito del 10/07/2008 (dal sito della Corte di Cassazione)(massima)

Stupefacenti - Coltivazione "domestica" destinata ad uso personale - Irrilevanza penale - Esclusione - Inoffensività della condotta - Nozione (Corte di Cassazione Sentenza n. 28605 UD. 24/04/2008 - Deposito del 10/07/2008 (dal sito della Corte di Cassazione)

Con due sentenze rese in pari data, le Sezioni Unite hanno chiarito che "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale", osservando in particolare che:

(a) non è individuabile un "nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale", ed è conseguentemente impossibile "determinare ex ante la potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione" (cfr. Corte cost. n. 360 del 1995): la fattispecie in esame ha, infatti, natura di reato di pericolo presunto, che fonda sulle "esigenze di tutela della salute collettiva", bene giuridico primario che "legittima sicuramente il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo concreto";

(b) il fatto che, anche dopo l'intervento normativo del 2006, gli artt. 73 co. 1-bis e 75 co. 1 d. P.R. n. 309 del 1990 non richiamino la condotta di << coltivazione >>, lascia ritenere, nel rispetto delle garanzie di riserva di legge e di tassatività, che il legislatore ha inteso "attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale";

(c) è arbitraria la distinzione tra << coltivazione in senso tecnico-agrario >> ovvero << imprenditoriale >> e << coltivazione domestica >>, non legittimata da alcun riferimento normativo, e superata dal rilievo che qualsiasi tipo di << coltivazione >> è caratterizzato dal dato essenziale e distintivo rispetto alla << detenzione >> di "contribuire ad accrescere ... la quantità di sostanza stupefacente esistente".

A parere del Supremo Collegio, spetta inoltre al giudice "verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva"; peraltro, la condotta de qua è << inoffensiva >> soltanto "se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile".